



### III Settore “Politiche sociali e culturali”

## CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

### INDICE

- Art. 1 Oggetto dell’Appalto
- Art. 2 Organizzazione del Servizio
- Art. 3 Durata
- Art. 4 Veicoli destinati al Servizio
- Art. 5 Garanzia del Servizio
- Art. 6 Corrispettivo – Modalità di pagamento
- Art. 7 Garanzie
- Art. 8 Personale
- Art. 9 Oneri – Penalità
- Art. 10 Risoluzione del Contratto
- Art. 11 Patto d’integrità
- Art. 12 Cessione del contratto – Subappalto
- Art. 13 Esecuzione in pendenza di stipula
- Art. 14 Varianti in corso di esecuzione
- Art. 15 Trattamento dei dati
- Art. 16 Spese contrattuali e registrazione
- Art. 17 Domicilio dell’appaltatore
- Art. 18 Controversie
- Art. 19 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 20 Norme di rinvio

**- ART. 1 -**

**OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1<sup>a</sup> grado ubicate nel territorio comunale ed esattamente:

- **Scuola Infanzia B.go Costa**: sita in Viale dei Pini n. 49;
- **Scuola Infanzia Capoluogo** sita in Via Salvadori n. 4 (temporaneamente collocata presso la Scuola Primaria De Amicis per lavori di ristrutturazione);
- **Scuola Infanzia B.go Rosselli** sita in Petrarca n. 129;
- **Scuola Primaria "Petetti"** sita in Viale dei Pini n. 51;
- **Scuola Primaria Capoluogo** sita in Via Mazzini n. 50;
- **Scuola Primaria B.go Rosselli** sita in Via Pirandello n. 6.
- **Scuola Secondaria di 1<sup>a</sup> grado "Nardi"** sita in Viale dei Pini n. 49;
- **Scuola Secondaria di 1<sup>a</sup> grado B.go Rosselli** sita in Via Pirandello n. 6.

La percorrenza media annua per lo svolgimento del servizio è stimata in km 35.000 suddivisi su due percorsi da effettuare con 2 diversi mezzi. Il chilometraggio è solo indicativo, in quanto la ditta aggiudicataria dovrà garantire il trasporto di tutti gli utenti iscritti al servizio per ogni anno scolastico e pertanto potrà variare in base alle richieste .

Il servizio comprende il trasporto alle rispettive sedi scolastiche e riaccompagnamento a domicilio degli alunni destinatari del servizio come da piano di esercizio trasporto scolastico che viene redatto prima dell'inizio dell'anno scolastico.

2. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

**- ART. 2 -**

**ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio è organizzato mediante fermate nell'ambito del territorio comunale e aree limitrofe, come riportate sul "Piano di esercizio trasporto scolastico" che verrà predisposto prima dell'inizio di ogni anno scolastico in base alle richieste di trasporto pervenute, alla localizzazione delle abitazioni dei richiedenti e agli orari fissati dalle autorità scolastiche. Nell'arco dell'anno, le fermate potranno essere aumentate o diminuite, secondo le esigenze, senza che ciò comporti variazioni nel costo del servizio.
2. Il "piano di esercizio trasporto scolastico" sarà definito dal personale dell'Ente, con la collaborazione di un referente della ditta appaltatrice che dovrà rendersi disponibile per tutto il tempo necessario alla sua predisposizione ed in seguito per le eventuali modifiche o

integrazioni da apportare. Il “piano di esercizio trasporto scolastico” definito verrà inoltrato alla ditta appaltatrice prima dell'avvio del servizio e in occasione di ogni eventuale modifica.

3. Le fermate lungo il percorso sono individuate in relazione alle richieste dell'utenza ed alle esigenze di organizzazione del servizio. Di norma le fermate sono individuate in prossimità dell'abitazione degli utenti: casi problematici o particolari saranno definiti dall'Ente in collaborazione con la ditta appaltatrice.
4. Il servizio dovrà essere garantito durante i giorni di funzionamento delle scuole, secondo il calendario scolastico fissato dalle competenti autorità scolastiche con punto di partenza e fine servizio presso l'autoparco comunale per la salita e discesa delle assistenti scuolabus.
5. Il servizio di assistenza scuolabus è garantito da una Ditta individuata dall'Ente. All'inizio dell'anno scolastico verrà inoltrato alla ditta appaltatrice elenco delle assistenti assegnate al servizio e rispettivi orari di servizio. Eventuali sostituzioni del personale verranno comunicate direttamente dalla Ditta incaricata alla Ditta Appaltatrice.
6. L'orario di svolgimento del servizio sarà parimenti condizionato dall'orario scolastico, comprensivo dei rientri, tenendo presente che gli orari e le modalità d'espletamento del servizio potranno subire variazioni, secondo le esigenze scolastiche o dell'Amministrazione a causa di particolari situazioni, senza che ciò comporti variazioni del corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice. Nell'allegato 1 è riportato l'orario indicativo di ogni singolo percorso di trasporto.

### **- ART. 3 -**

#### **DURATA**

1. L'appalto avrà la durata di due anni con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2018/2019 fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020.
2. Alla scadenza il contratto s'intende cessato automaticamente, senza necessità di disdetta da una delle parti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere il contratto ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16 (cd Codice dei contratti pubblici) per due ulteriori anni.
3. L'aggiudicatario assume comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni sino a quando il Comune non avrà provveduto ad un nuovo affidamento e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto e dal capitolato.

### **- ART. 4 -**

#### **VEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO**

1. I n. 2 veicoli destinati allo svolgimento del servizio dell'appalto in questione, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
  - a) caratteristiche costruttive: pulmini destinati a "scuolabus" e cioè "Veicoli destinati al trasporto di studenti, prescindendo dal numero dei posti e aventi allestimenti particolari in relazione all'uso cui sono destinati" di cui al D.M. 31.01.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico". Nella carta di circolazione di ciascun mezzo, conservata all'interno dei veicoli, dovrà essere indicato il numero di posti disponibili. La destinazione dei pulmini a "scuolabus" dovrà essere riportata sul libretto di circolazione. Sono esclusi quei veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi e quindi degli autobus con caratteristiche urbane e suburbane;
  - b) esposizione, in modo da risultare ben visibile dall'esterno, della dicitura "Servizio scuolabus";
  - c) portata pari o superiore a 46+ 2 posti oltre l'autista;
  - d) categoria pari o superiore ad Euro 5;
  - e) dotazione di tutti i dispositivi contemplati dalle leggi vigenti o da disposizioni degli Enti preposti (es. pneumatici M+S quando previsto);
2. Alla data di avvio del servizio la ditta dovrà avere la proprietà o la disponibilità in leasing, risultante dai relativi libretti di circolazione, dei n. 2 scuolabus e dovrà provvedere a consegnare all'Ente, nella settimana precedente, copia della carta di circolazione di ogni mezzo.
3. La carta di circolazione di ogni automezzo adibito al servizio deve puntualmente riportare la registrazione annuale del collaudo tecnico (revisione) effettuato dai servizi di Motorizzazione civile; di questa deve essere consegnata copia all'Ente entro 15 gg dalla registrazione.
4. Gli oneri relativi alla gestione dei mezzi, comprese tasse, assicurazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudi, revisioni annuali, spese d'esercizio, ecc, nessuno escluso, saranno a carico dell'impresa.
5. La ditta aggiudicataria del servizio dovrà garantire la disponibilità di un deposito per gli scuolabus ad una distanza tale da garantire la sostituzione di un mezzo nell'arco di un tempo massimo di 15 minuti e comunque non superiore ad 10 km dall'autoparco comunale (v. piantina allegata).
6. Tutti i mezzi impiegati dovranno essere assicurati a norma di legge, con particolare riferimento alla garanzia dei terzi trasportati, che dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun autoveicolo autorizzato e con un massimale garantito per ciascun sinistro, per persone e per danni a cose ed animali, in misura unica fissata al minimo stabilito dalla legge. La polizza RCA, munita di regolare copertura,

dovrà essere inoltrata in copia prima dell'avvio del servizio e successivamente ad ogni rinnovo;

7. Qualsiasi sostituzione dei mezzi adibiti al servizio dovrà essere comunicata all'Ente inoltrando la rispettiva copia della carta di circolazione e della polizza assicurativa per la necessaria verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti. I mezzi utilizzati in sostituzione dovranno avere le stesse caratteristiche di quelli adibiti al servizio.
8. La ditta appaltatrice dovrà curare l'igiene e la pulizia, all'interno e all'esterno, dei mezzi di trasporto, nonché tutti gli interventi di manutenzione e riparazione che si rendono necessari.
9. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni, per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie e che dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile.
10. La ditta è obbligata altresì all'osservanza di tutte le normative nazionali e regionali e del regolamento comunale in materia di trasporto scolastico.

#### - ART. 5 -

#### **GARANZIA DEL SERVIZIO**

1. L'appaltatore dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione e, sia nel caso di assenza o astensione dal lavoro del personale dipendente, sia in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi, dovrà garantire ed assicurare il servizio, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.
2. In caso di avaria dei mezzi adibiti al servizio dovrà essere garantita la loro sostituzione entro 15 minuti per la prosecuzione del servizio.
3. Durante lo svolgimento del servizio l'autista preposto dall'appaltatore deve osservare le seguenti prescrizioni:
  - a) non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
  - b) assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
  - c) mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale adibito alla sorveglianza, all'accompagnamento o alla gestione del servizio;
  - d) non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né tantomeno per raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti, salvo il caso in cui la fermata non sia accessibile o non siano garantite condizioni di sicurezza;

- e) tenere la velocità nei limiti di sicurezza, oltre che nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della strada;
  - f) non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione, né diversi da quelli inseriti nell'elenco dei beneficiari del servizio inoltrato dall'Ente;
  - g) non fumare sul mezzo;
  - h) osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
  - i) essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva voce o dotato di auricolari al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;
  - l) effettuare il servizio di trasporto destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia solo in presenza dell'accompagnatore. Per il servizio rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in caso di assenza dell'assistente, il servizio dovrà essere svolto comunque, prestando la dovuta attenzione e segnalando appena possibile alla ditta incaricata dell'assistenza l'assenza affinché provveda quanto prima alla sua sostituzione ed all'Ente per opportuna conoscenza;
  - m) in caso di assenza alla fermata degli adulti autorizzati alla consegna dei bambini dovrà essere contattata la famiglia ai recapiti forniti per concordare la consegna del bambino e dovrà essere segnalato all'Ufficio Istruzione tale disagio per i dovuti richiami;
  - n) non prendere accordi verbali con i genitori sulla possibilità di prevedere variazioni del servizio o inserimento di nuovi alunni, ma rinviare sempre all'Ufficio Istruzione del Comune;
  - o) mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
  - p) indossare idoneo vestiario ed esporre il cartellino di riconoscimento riportante nome, cognome e foto;
4. L'Affidataria deve nominare un referente, le cui generalità dovranno essere comunicate per iscritto prima dell'avvio del servizio unitamente ai recapiti telefonici e di posta elettronica per i necessari contatti. Egli sarà l'interlocutore unico con il Comune per tutti gli aspetti gestionali e dovrà essere disponibile H24. Egli avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico. Il Referente risponderà inoltre di eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dall'Ufficio competente.
5. La ditta dovrà inoltre:

- farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli autisti impiegati nel servizio, organizzando autonomamente percorsi formativi o partecipando a iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale, dall'Ambito Territoriale Sociale o da altri Enti, al di fuori dell'orario di servizio;
- effettuare all'occorrenza riunioni, al di fuori dell'orario di servizio, per coordinare gli autisti e sollecitare un sistema di comunicazione efficace per la loro crescita professionale e per il raccordo programmatico e operativo;
- partecipare periodicamente alle verifiche con il responsabile dell'Ufficio Istruzione del Comune.

## **- ART. 6 -**

### **CORRISPETTIVO – MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto così come offerto dall'aggiudicatario è "a corpo" e si intende comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nel presente capitolato. L'importo complessivo dell'appalto risultante dagli atti di gara, sarà corrisposto all'aggiudicatario direttamente dal Comune in rate mensili posticipate entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, in formato elettronico, ferma restando la verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità e la verifica della regolarità contributiva. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. Eventuali modifiche del piano, del chilometraggio, degli orari e delle fermate non incidono in alcun modo sull'importo complessivo dell'appalto, se non nel caso in cui le variazioni superino, in aumento o diminuzione, il 20%.
2. La ditta garantirà, a richiesta dell'Amministrazione, servizi vari di trasporto richiesti dall'Ente, dietro compenso orario stabilito in base all'offerta economica presentata in sede di gara, per tutto il periodo dell'appalto. La ditta appaltatrice dovrà essere avvertita delle suddette esigenze con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

## **ART. 7 -**

### **GARANZIE**

1. A titolo di cauzione definitiva, l'appaltatore dovrà presentare una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, pari al 10% del valore del contratto, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo di cauzioni e con validità di 180 giorni dalla

data di apertura delle offerte. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C.

2. Tale cauzione dovrà essere prestata secondo le modalità prescritte all'art. 103 del D.Lgs. 50/16 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso di spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimenti, o cattiva gestione, o altro evento allo stesso imputabile.
3. E' fatta comunque salva per l'Amministrazione ogni altra azione per fatti colposi dell'appaltatore, ove la cauzione risultasse insufficiente.
4. L'appaltatore sarà tenuto a reintegrare la cauzione di quanto l'Amministrazione si sia dovuta avvalere su di essa, durante l'esecuzione del contratto. Ove l'appaltatore non provvedesse al reintegro della cauzione provvederà direttamente l'Amministrazione prelevando l'importo dal corrispettivo di appalto. Si ribadisce comunque che resta salva la possibilità, in capo all'Amministrazione comunale, di risolvere unilateralmente il contratto di appalto così come previsto all'art. 10 del presente capitolato.
5. La cauzione rimarrà vincolata sino al completo esaurimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
6. L'appaltatore è direttamente responsabile di ogni e qualsiasi danno arrecato dal personale, e comunque di qualsiasi danno alle persone ed alle cose nell'esercizio dell'attività. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidataria e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto. L'Affidataria risponde altresì dei danni a terzi comunque denominati, a persone o cose per fatto dell'Affidataria medesima e dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio e nell'utilizzo delle attrezzature o dei mezzi eventualmente fornite dal Comune. A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

## **- ART. 8 -**

### **PERSONALE**

1. L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio sufficiente personale in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. Tutti i conducenti degli scuolabus dovranno comunque essere riconosciuti idonei all'Ispettorato della Motorizzazione Civile e muniti di patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio e carta di qualificazione del

conducente(C.Q.C.), come stabilito dal Codice della strada e dal relativo Regolamento, nonché dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. e di eventuali ulteriori requisiti per l'esercizio della professione di che trattasi che dovessero essere previsti dalla legge, anche successivamente all'aggiudicazione del servizio.

3. Prima dell'avvio del servizio la ditta appaltatrice dovrà fornire all'Ente i nominativi ed il recapito di cellulare delle persone impiegate per ciascun tragitto e copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui sopra. I conducenti dovranno essere muniti di appositi cartellini di riconoscimento e idoneo vestiario.
4. Il personale addetto, data la delicatezza del servizio e la tipologia di utenza, dovrà risultare di ineccepibile moralità, indenne da condanne penali, abile dal punto di vista sanitario e mantenere un contegno corretto e riguardoso, sia nei confronti dei passeggeri sia nei confronti delle famiglie degli alunni.
5. L'impresa aggiudicataria si impegna a far osservare gli obblighi che fanno capo al conducente, rimanendo responsabile del suo comportamento.
6. In caso di contestazioni, l'appaltatore si impegna a prendere provvedimenti nei confronti dei responsabili che potranno andare dal richiamo, alla multa, alla sostituzione.
7. Ove emergessero motivi tali da far ritenere non più idoneo fisicamente e/o moralmente qualche addetto al servizio, l'Amministrazione, con nota riservata e motivata, potrà chiederne la sostituzione, salvo, in caso di inabilità fisica, il diritto dell'interessato o dell'appaltatore di ricorrere al giudizio di una commissione medica.
8. L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro di categoria, sia nazionali sia locali. Ove fossero accertate violazioni alle norme contrattuali in danno del personale dipendente e, nel caso di Cooperative, anche nei confronti dei propri soci che dovessero prestare la propria opera nell'appalto in questione, anche tramite segnalazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro, la stessa Amministrazione provvederà alle integrazioni salariali o contributive dovute, prelevando le somme necessarie dal corrispettivo d'appalto.
9. Non è stata inserita nel presente CSA la clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice dei contratti in quanto il servizio attualmente è svolto in economia con l'impiego di dipendenti dell'Ente e pertanto non sussiste alcun obbligo di assorbimento del personale attualmente impiegato da parte della ditta aggiudicataria.

#### - ART. 9 -

#### ONERI – PENALITA'

1. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a totale carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga ad eventuali norme che disponessero l'obbligo a carico dell'Amministrazione, ferma l'applicazione dell'art. 30 c. 5 del

Codice.

2. L'appaltatore rinuncia esplicitamente ad ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
3. Per ogni infrazione nello svolgimento del servizio, salvo che il caso non rivesta carattere di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, sarà applicata una penale proporzionale alla gravità dell'infrazione, sino ad un massimo del 10% del corrispettivo annuale.
4. L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e assegnazione di un termine di 10 gg dalla notifica della contestazione per la presentazione di memorie e/o controdeduzioni; in mancanza di queste o non essendo le medesime sufficientemente motivate, l'Ente applicherà la penale prevista mediante ritenuta diretta sul primo pagamento utili oppure mediante prelievo sulla cauzione depositata.
5. L'applicazione delle penali non esclude il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dalla violazione contrattuale verificatasi.

#### - ART.10 -

#### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'esecuzione del servizio non garantissero sicuro affidamento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, o qualora il servizio stesso non fosse compiuto nei termini stabiliti o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze.
2. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente notificato alla ditta appaltatrice, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento resta salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. In particolare il Comune ha il diritto di richiedere la risoluzione nei seguenti casi:
  - a. Abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore;
  - b. Contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale della ditta adibito al servizio;
  - c. Grave inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria agli obblighi inerenti la corretta gestione del servizio di cui al presente Capitolato, tali da pregiudicarne in modo diffuso la funzionalità e la piena fruizione del servizio da parte dell'utenza;
  - d. Mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara;
  - e. Violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;

- f. Impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale (es. mancata comunicazione di modifiche unilaterali al Piano Trasporto, quali fermate non concordate, modifiche del percorso, accorpamento dei giri);
  - g. Mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;
  - h. Accertata violazione delle disposizioni relative al rapporto di lavoro con riguardo in particolare agli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoratore, di tutela assicurativa, previdenziale, contributiva e retributiva.
  - i. Transazioni eseguite senza rispettare le disposizioni di cui al successivo art. 19 in materia di obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
6. Ricorrendo alcuna delle fattispecie sopra elencate, il Comune invierà alla ditta aggiudicataria specifica contestazione scritta con assegnazione di un termine di 10 gg. per la presentazione di memorie e/o controdeduzioni. Scaduto il termine assegnato l'Amministrazione, esaminate le eventuali giustificazioni della ditta aggiudicataria, adotterà la determinazione definitiva in ordine alla risoluzione del contratto. Resta comunque salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi in ogni caso sulla cauzione definitiva o sulle somme da corrispondere all'aggiudicatario per il risarcimento dei danni subiti, impregiudicata comunque la facoltà di agire giudizialmente per il ristoro integrale dei danni.

**- ART.11-**

**PATTO DI INTEGRITÀ**

1. La ditta appaltatrice si impegna a rispettare il Patto d'integrità di cui allo schema allegato (All. 2). La violazione delle suddette prescrizioni, ove accertate a seguito di contraddittorio, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nello stesso Patto, sino alla risoluzione del contratto.

**- ART.12 -**

**CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere e/o subappaltare il servizio. La violazione della presente norma comporta, oltre i provvedimenti penali previsti dalle norme, l'incameramento della cauzione e la risoluzione immediata del contratto.

**- ART. 13 -**

**ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA**

1. La ditta si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato anche nelle more della stipula del contratto stesso. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato per le polizze assicurative potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti, purché quest'ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal presente capitolato.

**-ART. 14-**

**VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

1. Il Comune di Porto San Giorgio si riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio in relazione ad ulteriori necessità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. La Ditta affidataria dovrà provvedere, su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi alle medesime condizioni del contratto. Il corrispettivo mensile da applicare alla estensione/riduzione della prestazione verrà determinato dall'Amministrazione comunale, a copertura finanziaria assicurata.

**- ART. 15 -**

**TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio di che trattasi.

**- ART. 16 -**

**SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

1. L'appalto in questione, dopo l'aggiudicazione, sarà formalizzato con apposito contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo in forma digitale. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

**- ART. 17 -**

**DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

1. Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale saranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.
2. Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il competente ufficio comunale, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni.

2. Sarà cura del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice segnalare all'Amministrazione Comunale il nominativo della persona incaricata di sostituirlo e rappresentarlo, aggiornandolo nel caso di variazioni.

**- ART. 18 -**

**CONTROVERSIE**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della procedura di affidamento l'organo competente è il T.A.R. Marche, mentre è competente a giudicare il foro di Fermo per le controversie relative all'esecuzione del contratto.

**- ART. 19 -**

**OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss. mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto di appalto, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati. Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, ecc.) dovranno riportare il "Codice Identificativo di Gara" (CIG ), riferito al servizio, fermo restando l'obbligo, per l'appaltatore, di comunicare per iscritto, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accessione, gli estremi identificativi di un diverso conto corrente bancario e/o postale su cui la stazione appaltante potrà essere autorizzata ad effettuare i pagamenti. In difetto di tale notificazione l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

**- ART. 20 -**

**NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia e a quanto disposto dal Codice Civile all'art. 1681 e segg. in materia di trasporto di persone, nonché alle altre norme in materia, sempre in quanto applicabili.